

Numero 128  
29 Dicembre 2011



# FIMMGTO - NOTIZIE

**Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato  
dei Medici di Medicina Generale**  
LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA  
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

## ESENZIONI TICKET PER REDDITO

Cara/o Collega,

la Giunta Regionale, con deliberazione 16-3096 del 12/12/2011, ha deciso di confermare l'esenzione dalla quota fissa di compartecipazione **alla spesa farmaceutica** per tutti i cittadini residenti in Piemonte, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore ad euro 36.151,98.

La stessa Giunta, al fine di rendere omogenei i codici di esenzione, ha stabilito che dal 1 gennaio 2012, i codici che identificano gli esenti dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, al posto del precedente codice E11, siano gli stessi previsti per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per la diagnostica (E01, E02, E03, E04) introducendo il codice E05 per i cittadini di età superiore a 6 anni e inferiore a 65 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore ad euro 36.151,98.

**Attenzione: il codice E05 non è applicabile per richieste di visite specialistiche od esami diagnostici!**

Riteniamo che il codice E05 debba essere rilasciato presso i competenti uffici delle ASL di residenza, previa autocertificazione come precisato nella circolare 32681 del 15.12.2011 della Regione Piemonte che alleghiamo e che contiene anche altre informazioni circa le esenzioni ticket. **Per evitare disagi per tutto il mese di gennaio continueranno ad essere spedibili le ricette recanti il codice E11** (circolare 33170 del 23.12.2011 della Regione Piemonte).

Ecco il nuovo quadro riassuntivo delle esenzioni per reddito:

CODICE	TIPOLOGIA	ACCERTAMENTI	FARMACI
E01	< 6 aa. E > 65 aa. Con reddito familiare <36.151,98 euro	SI'	SI'
E02	Disoccupati e famigliari con reddito < a 8.263,31 euro incrementato a 11.362.05 in presenza di coniuge e con ulteriori 516 euro per ogni figlio	SI'	SI'
E03	Titolari di assegno sociale e famigliari a carico	SI'	SI'
E04	Pensionati al minimo con più di 60 anni e famigliari con reddito < a 8.263,31 euro incrementato a 11.362.05 in presenza di coniuge e con ulteriori 516 euro per ogni figlio	SI'	SI'
E05	Tutti i cittadini, tra i 6 e i 65 anni, il cui nucleo familiare fiscale non abbia un reddito superiore a 36151,98 euro.	NO	SI'

Ribadiamo che la posizione del nostro Sindacato in tema di atti amministrativi come quelli relativi alle esenzioni per reddito, già espressa in modo chiaro con lettera del 21 Marzo 2011 Prot. n. 30/2011 indirizzata alla dott.ssa Aurora SCOLLETTA, alla dott.ssa Daniela NIZZA e p.c. all'allora assessore dott.ssa Caterina FERRERO, non cambia! In essa si ribadiva “ **la netta contrarietà della FIMMG al coinvolgimento dei medici in atti che esulano completamente dalla loro sfera di competenza professionale (l'autocertificazione del cittadino non è subordinata ad alcuna valutazione clinica!), e presentano criticità che espongono il medico a responsabilità amministrative anche involontarie e disturbano fortemente il processo assistenziale e il rapporto di fiducia medico/paziente**”.

Le modalità del riconoscimento del diritto devono essere le stesse che sono state concordate a suo tempo per la E01 e cioè che il riconoscimento stesso del diritto all'esenzione per reddito debba essere certificato dall'erogatore e non dal prescrittore. Noi possiamo collaborare, come successo per la E01, riportando il codice E05 sulle ricette dell'avente diritto accertato e certificato dall'ASL. Ogni altra modalità per il riconoscimento di questo diritto intralcerebbe pesantemente la nostra attività, sottraendo tempo all'assistenza ed esponendoci al rischio di errori. La consultazione degli elenchi da parte del medico può essere solo su base volontaria e se il medico si trova nelle condizioni di poterlo fare!

**CON L'OCCASIONE LA REDAZIONE DI FIMMGTONOTIZIE  
AUGURA A TUTTI I LETTORI UN GENEROSO 2012**



REGIONE  
PIEMONTE

DIREZIONE SANITA'  
direzioneB20@regione.piemonte.it

Il Direttore

Torino, **15 DIC. 2011**  
Protocollo n. **32681/DB 2000**  
Classificazione **14-1201040**

Ai Direttori/Commissari  
delle Aziende Sanitarie Regionali

A FIMMG

A FIMP

A SMI

A SNAMI

A SUMAI

A Federfarma-Piemonte

LORO SEDI

**OGGETTO:** DGR n. 16-3096 del 12.12.2011 "Quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Mantenimento dei criteri per l'esenzione per reddito e adozione di nuovi codici identificativi dei soggetti, residenti in Piemonte, aventi diritto all'esenzione"; Disposizioni applicative.

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 16-3096 del 12 dicembre 2011, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ha approvato il mantenimento dei criteri per l'esenzione dalla quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica, già stabiliti con la DGR n. 51-7754 del 10.12.2007 e in vigore dal 01.01.2008.

Pertanto, è stata confermata l'esenzione dal ticket per tutti i cittadini residenti in Piemonte, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 36.151,98.

Con la medesima deliberazione si è stabilito anche di mantenere tutte le altre forme di esenzione totale o parziale dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica già stabilite con precedenti atti deliberativi, confermando, in particolare:

- le esenzioni totali dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica attualmente in vigore, quali quelle per le categorie di invalidi civili, di servizio, di lavoro, di guerra, vittime del terrorismo di cui al DPCM 27 luglio 2007, ecc., di cui alla D G R n. 57-5740 del 03.04.2002 e s.m.i.;

- la parziale esenzione dal pagamento del ticket (1€ a confezione di medicinale) per i soggetti in possesso di codice di patologia di cui al DM 329/99 e s.m.i. e per i soggetti affetti da malattie rare di cui al D.M. 18 maggio 2001 n. 279 e s.m.i., di cui alla D G R n. 57-5740 del 03.04.2002 e s.m.i;
- l'abolizione della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica per i farmaci generici e specialità medicinali non più coperte da brevetto di cui alla D.G.R. n. 40-364 del 27.6.2005;
- l'esenzione dal pagamento del ticket farmaceutico per i soggetti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata a rapida evoluzione e a prognosi infausta (malati terminali), così come già previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 54-2431 del 20.3.2006 e n. 51-7754 del 10.12.2007 (codice W01).

Per quanto riguarda i cittadini non esenti è stata confermata la compartecipazione alla spesa farmaceutica convenzionata, ai sensi dell'art. 4 della L. 405/2001, pari a 2 € per pezzo di farmaco prescritto, fino a un massimo di 4 € per ricetta, come già stabilito con DGR n. 57-5740 del 3/4/2002.

Inoltre, la Giunta regionale, con la medesima DGR n. 16-3096 del 12 dicembre 2011, operando in una logica di omogeneizzazione, razionalizzazione e organizzazione sul territorio regionale in materia di esenzioni ticket per motivi di reddito, ha stabilito, in analogia a quanto disposto per le esenzioni per reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di utilizzare anche per la farmaceutica gli stessi codici di esenzione già in vigore per la specialistica ambulatoriale.

L'applicazione dei medesimi codici consente di attuare, anche per la spesa farmaceutica convenzionata, le disposizioni di cui al D.M. 11 dicembre 2009, attuativo dell'art. 79, comma 1 *sexies*, lettere a) e b) della L. 133/2008, concernenti il controllo delle esenzioni sanitarie per motivi di reddito, tramite il supporto del sistema Tessera Sanitaria di cui all'art. 50 della L. 326/2003.

Infatti, tali disposizioni ministeriali, attraverso le funzionalità operative per la gestione degli elenchi degli esenti, delle autocertificazioni e degli attestati di esenzione che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili nel sistema Tessera Sanitaria (TS), permettono di esercitare una verifica puntuale sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, anche a maggior garanzia del medesimo dichiarante (art. 1 del D.M. 11 dicembre 2009).

Posto, poi, che l'esenzione dal ticket per le prestazioni farmaceutiche prescinde dall'età anagrafica, a differenza di quanto previsto per le prestazioni specialistico-ambulatoriali, si è reso, altresì, necessario individuare apposito nuovo codice identificativo, denominato **E05**, per tutelare i soggetti residenti in Piemonte esenti per reddito dalla compartecipazione al ticket farmaceutico con età anagrafica tra 6 e 65 anni.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012, i codici che identificano gli esenti per motivi di reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, in luogo del precedente codice E11, sono i seguenti:

**E01** Cittadini di età inferiore a 6 anni e cittadini di età superiore a 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a €. 36.151,98.

**E02** Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,31 incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge, incrementato di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico. Il disoccupato deve essere iscritto nelle liste di Collocamento e aver già lavorato.

**E03** Titolari di pensioni sociale e loro familiari a carico.

**E04** Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a €. 8.263,3, incrementato fino a €. 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori €. 516,46 per ogni figlio a carico.

**E05** Cittadini di età superiore a 6 anni e cittadini di età inferiore a 65 anni appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a €. 36.151,98.

In merito al nuovo codice E05, si è stabilito che il medesimo verrà rilasciato agli aventi diritto, previa loro autocertificazione presso gli uffici competenti dell'ASL di residenza, seguendo le procedure applicative della vigente normativa nazionale nell'ambito del sistema TS per il controllo delle esenzioni sanitarie per motivi di reddito, mentre a partire dal 1° gennaio 2012 cessa la validità degli attestati a suo tempo rilasciati riportanti il codice E11.

Ovviamente, per quanto riguarda le ricette con prescrizioni di medicinali redatte nel mese di dicembre 2011 riportanti il codice di esenzione per reddito E11, le stesse potranno essere spedite nelle farmacie convenzionate nel corso del mese di gennaio 2012 per il periodo di loro validità.

Alla luce delle nuove disposizioni adottate dalla Giunta Regionale, si ritiene opportuno precisare che, qualora siano già state spedite in farmacia ricette riportanti, per mera irregolarità formale, i codici E02, E03 e E04, queste ultime possono essere considerate corrette, atteso che tali codici individuano, comunque, soggetti esenti, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a €. 36.151,98.

Distinti saluti

Dr. Sergio MORGAGNI

